

# ISTANZA RATEIZZAZIONE TRIBUTI



Spett.  
Città di Samarate  
Servizio Tributi

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
nat\_a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
rappresentante di (in caso di ditte, eredi, curatori) \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ residente/sede legale a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
e-mail/PEC \_\_\_\_\_

## CHIEDE

ai sensi dell'art. 20 del vigente Testo Unico delle Entrate Locali, la rateizzazione del pagamento degli importi del tributo:

- SOLLECITO/AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO/I \_\_\_\_\_
- AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO/I \_\_\_\_\_
- C.O.S.A.P. ANNO/I \_\_\_\_\_
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO/I \_\_\_\_\_
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI ANNO/I \_\_\_\_\_
- ALTRO

per complessivi Euro \_\_\_\_\_ di cui:

- Euro \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Euro \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Euro \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Euro \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Euro \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

in n. \_\_\_\_\_ rate mensili, con decorrenza dal \_\_\_\_\_

# DICHIARA

- che la presente richiesta è determinata dalla seguente motivazione:

- di essere consapevole che:

- il beneficio della rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali (art. 20, comma 2);
- il ritardo del pagamento di almeno due rate consecutive comporta la decadenza del beneficio (art. 20, comma 3);

Unitamente alla sottoscrizione della presente, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs.196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Samarate, \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

## **Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di SAMARATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331221411 Indirizzo PEC: comune.samarate@pec.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [privacy@samarate.net](mailto:privacy@samarate.net). *Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

*I dati raccolti sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale, sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati, sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.*

## Estratto dal Testo Unico delle Entrate Locali

### **Art. 20 RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE**

#### *Caso in cui il termine per il pagamento può essere modificato*

1. Salvo contraria espressa disposizione legislativa, previa presentazione di apposita motivata istanza da parte del debitore, il Comune può concedere il pagamento rateizzato del debito totale dovuto al Comune per la medesima tipologia di entrata, in relazione al suo ammontare o se il debitore si trovi in particolari fondate disagiate condizioni economiche anche se contingenti.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali e non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni. E' consentita la dilazione per un periodo superiore all'anno qualora il credito risulti superiore ad Euro 2.500,00. Nel caso in cui il credito risulti superiore ad Euro 6.000,00, è garantita la possibilità di dilazionare l'importo per un periodo minimo di tre anni (trentasei rate mensili). Inoltre qualora il credito risulti superiore ad Euro 10.000,00 la concessione della dilazione dovrà avvenire previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa.
3. In caso di mancato pagamento di almeno due rate consecutive nei termini previsti, salvo motivata richiesta di proroga, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione, con applicazione degli interessi legali e delle sanzioni, ove previsto.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a. essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, non ha rispettato l'accordo di rateizzazione concordato;
  - b. ha debiti di qualsiasi natura, scaduti e non pagati, verso il Comune, esclusi i debiti per i quali sono stati proposti ricorsi
1. Salvo contraria espressa disposizione legislativa, su richiesta del debitore il Comune può concedere il pagamento rateizzato del debito in relazione al suo ammontare o se il debitore si trovi in particolari fondate disagiate condizioni economiche anche se contingenti.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali e non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni. E' consentita la dilazione per un periodo superiore all'anno qualora il credito risulti superiore ad Euro 2.500,00. Inoltre qualora il credito risulti superiore a Euro 10.000,00 la concessione della dilazione dovrà avvenire previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa.
3. Il ritardo nel pagamento di almeno due rate comporta la decadenza del beneficio.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
  - b) ha debiti di qualsiasi natura, scaduti e non pagati, verso il Comune, esclusi i debiti per i quali sono stati proposti ricorsi.